

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2023/1923**  
**del 03/11/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1855**  
**del 03/11/2023**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PNRR-M2C2-I4.1 SUPERCICLABILE SUD - REALIZZAZIONE DI  
NUOVA RETE CICLABILE TRA RIVALTA E MANCASALE - 1°  
STRALCIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER  
STAMPAGGIO CON SISTEMA "ASFALTO STAMPATO" LACS (CAT.  
OG3)

**Codice Prodotto:** Z\_31501  
**CUP** n. J81B21000270001  
**CIG** n. 9443419BE0

**RUP:** Ing. Ursula Montanari

## IL DIRIGENTE

### Visti:

- il Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 26647 del 02/02/2022 - con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Ursula Montanari, la responsabilità della direzione del "Servizio Cura della Città", con decorrenza dal 15/02/2022;
- la determinazione dirigenziale - R.U.D. n. 1497 del 21/12/2022 - con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto, all'operatore economico COFAR S.R.L.- con sede a Castelnovo né Monti 42035 (RE), in via Casa Perizzi n. 3/A (P. IVA n. 02040750354), per l'importo di euro 531.702,82 (comprensivi di euro 13.522,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto, Contratto, Reg 26 del 28/03/2023;

**Vista** l'istanza e la documentazione ad essa correlata - conservata ai PG n. 228681/2023 e n. 253933/2023 - dell'appaltatore dei lavori di cui oggetto, COFAR S.R.L.( P.IVA/C.F: 02040750354) - con la quale chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto, all'operatore economico LACS SRL (P.IVA n. 03813930280) - con sede legale in via Avogadro n. 7, CAP 35030 Rubano (PD) – i lavori di "stampaggio con sistema "asfalto stampato" LACS (Cat. OG3), per un importo di **euro 10.000,00 di cui euro 150,00 per oneri della sicurezza ed euro 4.000,00, per costi della manodopera, oltre IVA, se dovuta.**

**Visto** l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

**Preso atto che:**

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è pari al 1,88 % dell'importo contrattuale della categoria OG3, nel rispetto dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come si evince dal referto del Direttore dei Lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INAIL n. 40993837 del 28/10/2023 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, le parti (appaltatore e subappaltatore) hanno richiesto di derogare a quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in linea con la comunicazione ANAC del 25 novembre 2020, pertanto, l'appaltatore corrisponderà direttamente il subappaltatore;

**Visto** il referto redatto dal Direttore dei Lavori in oggetto;

#### **Rilevato che:**

- la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra per tipologia, tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

- l'operatore economico risulta comunque, essere iscritto nella white list della Prefettura di Padova (scadenza 04/07/2024);

#### **Richiamati:**

- il "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici", sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale PG 2011/7742, rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale, PG 2013/23050;

- il "Protocollo di intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità" sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalle principali Associazioni di categoria del territorio in data 18/10/2018 PG 2018/132414;

- la comunicazione ANAC del 25 novembre 2020, contenenti indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 105, comma 13, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., che prede, in merito al pagamento diretto dei subappaltatori quanto segue:

**"Omissis.**

*...Si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell'ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto...";*

**Rilevato che**, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

**Visti:**

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 s.m.i.;

**DETERMINA**

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto, COFAR S.R.L.- con sede a Castelnuovo né Monti 42035 (RE), in via Casa Perizzi n. 3/A (P. IVA n. 02040750354 - ad affidare in subappalto all'operatore economico *LACS SRL (P.IVA n. 03813930280) - con sede legale in via Avogadro n. 7, CAP 35030 Rubano (PD) – i lavori di “stampaggio con sistema “asfalto stampato” LACS (Cat. OG3)*, per un importo di **euro 10.000,00 di cui euro 150,00 per oneri della sicurezza ed euro 4.000,00, per costi della manodopera, oltre IVA**, se dovuta, come da istanza corredata da relativa documentazione, conservata ai PG n. 228681/2023 e n. 253933/2023;
- **di prendere atto che:**
  - il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, le parti (appaltatore e subappaltatore) hanno richiesto di derogare a quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in linea con la comunicazione ANAC del 25 novembre 2020, pertanto, l'appaltatore corrisponderà direttamente il subappaltatore;
  - l'operatore economico risulta comunque, essere iscritto nella white list della Prefettura di Padova (scadenza 04/07/2024);
  - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
CURA DELLA CITTA'  
**Ing. Ursula Montanari**